



COMUNE DI CASTROVILLARI

(Provincia di Cosenza)

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 34 COMMA 20
DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221

Sommario

PREMESSA	3
LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	3
IL CONTESTO NORMATIVO	5
DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI	7
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	8
SCELTA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: CONSIDERAZIONI ECONOMICHE.....	8
ASPETTI DELL'AFFIDAMENTO A DITTE ESTERNE.....	9
CONCLUSIONI	10

PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 13 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Per le considerazione che saranno di seguito esposte, il Comune di Castrovillari intende procedere all'affidamento in appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Attualmente la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Castrovillari è affidata ad una società esterna - Società Femotet Spa – a seguito di gara espletata mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica in scadenza alla data del 31/12/2015.

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse con la peculiarità della continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza dell'utente (ad esempio a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa).

E' fondamentale che i cittadini collaborino per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del Appaltatore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e per la riduzione dei costi in capo all'Amministrazione per eventuali interventi straordinari.

Attualmente la raccolta dei rifiuti avviene con il sistema porta a porta su tutto il territorio per le diverse frazioni merceologiche, attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita secondo un calendario prefissato dall'Amministrazione Comunale. Nel progetto della gara dei rifiuti si riconferma il sistema porta a porta con dei miglioramenti: il conferimento di ulteriori frazioni merceologiche e l'introduzione della misurazione della produzione dei rifiuti indifferenziati a tutte le utenze per una migliore applicazione della TARI, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" in modo tale da favorire chi produce meno rifiuti e chi effettua una migliore differenziazione delle frazioni recuperabili e riciclabili.

La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi. Il sistema di raccolta “porta a porta” è più comodo per l’utente che non deve recarsi fino ad eventuali punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi. Inoltre consente il raggiungimento di un livello considerevole di differenziazione dei rifiuti che si traduce in una riduzione dei costi di trattamento/smaltimento rispetto al sistema a cassonetto stradale.

La successiva fase di smaltimento dei rifiuti è piuttosto eterogenea. Gli indirizzi dell’Unione Europea, recepiti in Italia dal Decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/1997), affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata della problematica. Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area d’intervento è invece relativa al riutilizzo dei rifiuti nelle varie forme possibili, dal recupero di materia (riciclo) alla produzione energetica (compostaggio).

La normativa stabilisce che, ai fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica. Quest’ultima, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti anni e attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e liquami. Attualmente si tratta della modalità di smaltimento prevalente in Italia, infatti, nel nostro Paese solo il 33% dei rifiuti urbani viene recuperata, rispetto alla media europea del 42%.

In un’ottica gestionale ottimale, lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all’articolo 182 bis del Decreto Ambientale.

Gli obiettivi da raggiungere, nell’attuazione di un sistema di smaltimento di rifiuti, sono:

- realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (princípio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Considerato che nella provincia di Cosenza vi è l’assenza di una rete impiantistica adeguata all’attuale produzione di rifiuti indifferenziati, nel progetto di gara, sono state proposte e definite tutta una serie di azioni in modo da favorire la riduzione di tale frazione di rifiuti, garantendo, altresì, al nuovo gestore delle premialità rapportate al raggiungimento di questi obiettivi.

E’ da evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2015 si registra un ulteriore aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Tali costi sono aumentati considerevolmente e sono parametrati rispetto alle percentuali di Raccolta differenziata raggiunta dal Comune. Quindi si appalesa la necessità di implementare la raccolta differenziata dei rifiuti con modalità domiciliari per

raggiungere gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. evitando così di incorrere nei programmati aumenti tariffari.

Si riportano di seguito i dati di inquadramento demografico, territoriale e di raccolta dei rifiuti urbani relativi al Comune di Castrovillari: quantitativi di rifiuti, abitanti e percentuali di raccolta differenziata.

Abitanti	RU totale	RD	Produzione pro capite	RD
31/12/2014	ton/anno	ton/anno	kg/ab*anno	%
22.298	6.507.890	3.252.750	291,80	49,98

Di seguito vengono individuate il numero di utenze presenti sul territorio di Castrovillari, dati ufficiali riportati nel MUD e nel piano finanziario TARI.

utenze domestiche UD	utenze non domestiche UND	Utenze complessive
12.333	2.104	14.437

Si considera nella tabella sottostante il costo totale del servizio sostenuto dal comune per l'anno 2014 e si valuta l'indicatore di costo da confrontare con i dati medi nazionali e regionali.

Il costo del servizio nel Comune di Castrovillari, al netto dell'Iva, risulta per l'anno 2014 di € 3.451.021,69 che per abitante è pari ad 154,77 €/anno.

Costi totali €/anno	Abitanti al 31.12.2014	Costi/ab/anno
3.451.021,69	22.298	154,77

Dal confronto con i dati del Rapporti Rifiuti 2014 dell'Ispra con i comuni di classe omogenea in termini di numero abitanti, il costo per abitante annuo per i comuni nella fascia C ossia tra i 15.000 e i 50.000 abitanti, al Sud Italia è di € 163,99. Pertanto si evince che il costo nel Comune di Castrovillari è in al di sotto del costo sostenuto in altri comuni del Sud Italia e in linea con il dato nazionale pari a € 153,77.

IL CONTESTO NORMATIVO

Gli obiettivi principali perseguiti dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) sono il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine il Codice dell'Ambiente ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento, che nella normativa precedente al Decreto Ronchi (n. 22/97) aveva un ruolo centrale, ma l'intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, invece, dopo aver definito le competenze di

Stato, regioni e province, ha posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti, introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con l'affidamento del servizio mediante le modalità disciplinate dal diritto comunitario.

La normativa ha infine previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire l'attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e di tutela della salute pubblica e ambientale.

In particolare si sottolinea quanto previsto :

- all'art. 199 secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- all'art. 200 che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- all'art. 201 che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie;
- all'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito mediante gara.

La Legge 191/2009 e s.m.i. ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito e stabilito che le regioni attribuiscano con legge propria le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, entro il termine, attualmente prorogato al 31.12.2012;

Il DL 138/2011 convertito in L. 148/2011, all'art. 3- bis, con riferimento all'organizzazione per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ne prefigura l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi;

La Legge della Regione Calabria 11.08.2014 n. 14 ha istituito, all'art. 4 comma 1, per l'esercizio in forma obbligatoriamente aggregata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la Comunità d'ambito territoriale ottimale, non ancora costituita ed operante per il nostro territorio. I comuni ricompresi negli ATO si associano secondo le forme previste dall'art. 30 del decreto legislativo 267/2000 sottoscrivendo una convenzione e costituendo, appunto, la comunità d'ambito.

La comunità d'ambito, per ciascuno ambito territoriale ottimale (ATO) " svolge le procedure per l'affidamento del servizio".

Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 198, comma 1, stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il DL 95/2012 (c.d. Spending Review) convertito in Legge 7.08.2012 n. 135, all'art. 19, comma 1 lett. f), individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei comuni "l'organizzazione e la gestione

dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";

Il D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in L.17.12.2012 n. 221, in particolare l'art. 34 (commi da 13 a 18) stabilisce che nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla succitata normativa nazionale e regionale spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere al relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali, al fine di non interrompere l'erogazione di un servizio pubblico essenziale ed al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica.

DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI

La **sentenza n. 199/2012** della Corte Costituzionale stabilisce l'applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, attraverso:

- **esternalizzazione a terzi** mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- **società mista pubblico-privata**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- **gestione cosiddetta "in house"**, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. Nello specifico si prevede la produzione interamente in proprio da parte della stessa amministrazione delle prestazioni di cui ha bisogno e dei servizi da svolgere in favore del pubblico, anche mediante l'affidamento diretto e senza gara a strutture societarie legate all'ente pubblico talmente in profondità da indurre a ritenere che si tratti di proiezioni organizzative dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, l'affidamento in house **costituisce un'eccezione** all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica. Procedura, quest'ultima, imposta alla P.A. al fine di rispettare i principi di trasparenza e di imparzialità derivanti da una ampia serie di disposizioni normative. Si richiama, a tal fine, la Sentenza del Consiglio di Stato **N.02291/2015 del 26 marzo 2015**: “ *I'in house providing, così come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, sembra rappresentare, prima che un modello di organizzazione dell'amministrazione, un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono che l'affidamento degli appalti pubblici avvenga mediante la gara. Infatti, l'affidamento diretto del servizio – anche laddove non si traduca nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l'impresa in house possa sfruttare nel mercato, presentandosi come "particolarmente" competitiva, con conseguente alterazione della par condicio – rileva comunque ai fini della tutela della concorrenza in quanto sottrae al libero mercato quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 1/2008).* ”

Dal contenuto delle disposizioni comunitarie emerge un'importante conseguenza in capo agli stati membri: essi sono obbligati a dettare una disciplina normativa che, in definitiva, incentivi la concorrenza fra privati.

In quest'ottica, quindi, tali disposizioni veicolano (non obbligano), la necessità che, in linea generale, le amministrazioni pubbliche procedano – in conformità ai sussinti principi di trasparenza e imparzialità – ad affidare l'esecuzione di contratti di appalto e di servizi pubblici (servizi di interesse generale, nella terminologia comunitaria) tramite gara ad evidenza pubblica.

Per i servizi a rete di rilevanza economica, qual è quello della gestione dei rifiuti, il soggetto che affida il servizio dovrà tener conto sia della disciplina comunitaria che delle norme nazionali settoriali quali il D. Lvo 163/2006 e il D. Lvo 152/2006.

Il soggetto che affida il servizio deve pubblicare sul proprio sito una relazione che motivi la scelta che dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. La relazione deve contenere gli obblighi di servizio pubblico e, se previste, le compensazioni economiche (D.L. 179/2012, art. 34).

Da tali previsioni nasce la presente relazione. L'affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compete unicamente agli enti di governo d'ambito designati o individuati dalle Regioni ai sensi del D.L. 138/2001, art. 3-bis. Nel caso della Calabria essi sono individuati negli ambiti territoriali ottimali provinciali.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- affidamento diretto a società cd in house;

La scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quella relativa all'oggetto degli affidamenti, deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale perseguitate dagli enti territoriali;
- efficienza ed economicità in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Strumentali per il conseguimento delle suddette finalità è l'esercizio della concorrenza di cui occorre garantire la tutela.

Nel quadro di una logica di sussidiarietà orizzontale si dovrà valutare l'opportunità di affidarsi interamente al mercato o ricorrere all'affidamento nelle forme previste dalla disciplina comunitaria.

SCELTA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

Assumendo che tutte le modalità di affidamento siano giuridicamente percorribili, il problema centrale riguarda la convenienza relativa dei tre modelli: la gara per il gestore, la società mista e l'in house.

E' ragionevole attendersi che livelli e composizione dei costi varino anche in funzione delle modalità di affidamento. In termini economici la modalità di affidamento da scegliere dovrebbe essere quella che minimizza i costi totali attesi.

In linea di principio:

- ✓ la scelta dell'in house potrà essere tanto più conveniente quanto minore è la dimensione del servizio e quanto maggiore la quota di contributi pubblici;
- ✓ la scelta opposta dell'affidamento esterno può giustificarsi invece per le dimensioni della commessa ed il maggior potenziale di efficienza e di economicità;
- ✓ il ricorso alla società mista costituisce una forma intermedia che può comportare benefici comparativi, a condizione che l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario sia trasparente (in house providing).

ASPETTI DELL'AFFIDAMENTO A DITTE ESTERNE

Il sistema di affidamento del servizio di igiene urbana mediante gara ad evidenza pubblica pur essendo, per quanto visto, quello che più riflette le indicazioni comunitarie, presenta alcune criticità così sintetizzabili:

- ✓ Contiene una voce di costo "spese generali e utile di impresa", che oscilla tra il 10 % e il 20 %, che nel caso di gestione in house non esiste;
- ✓ Costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per un periodo di cinque e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni firmate nell'appalto anche in caso le condizioni createsi consigliano una modifica delle condizioni contrattuali;
- ✓ Comporta per l'Ente un'attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti anche di carattere morale degli affidatari;

Ciò nonostante, in assenza del nuovo soggetto giuridico nella nostra comunità d'ambito, individuato in base alla legge regionale 14/2014, per la gestione ottimale del servizio, rimane quasi obbligatorio affidare lo stesso con il metodo della gara ad evidenza pubblica, con la consapevolezza che la gestione del servizio in ambiti territoriali ottimali garantirebbe una maggiore efficacia, efficienza, economicità e fattibilità tecnica ed economica.

Nello specifico nel Comune di Castrovilli, data l'assenza al momento di soggetti riconducibili alle fattispecie elencate precedentemente, si rende necessario ricorrere, per l'affidamento, alla gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore del servizio a partire al 01 gennaio 2016, prorogando gli attuali affidamenti solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento della stessa.

Tuttavia nel progetto di gara è previsto che, a seguito di valutazioni tecniche economiche che, laddove venga individuato il nuovo soggetto pubblico titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti, derivante dall'attuazione della legge regionale 14/2014, il contratto di servizio stipulato con l'aggiudicatario della gara, sarà trasferito al nuovo soggetto, il quale subentrerà in tutte le condizioni pattuite ed eserciterà lo stesso potere di conduzione spettante al Comune.

CONCLUSIONI

Verificata, come sopra riportato, l'ammissibilità ai sensi di legge e la convenienza economica dell'affidamento in appalto del servizio d'igiene urbana di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e gestione del CERD del Comune di Castrovilli, considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è un “ *servizio pubblico locale a rilevanza economica* ”, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico-amministrativo di affidare a terzi la gestione del servizio, il Comune di Castrovilli, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno, tramite gara ad evidenza pubblica, nelle more della completa operatività dei soggetti giuridici preposti agli affidamenti e individuati dalla legge regionale n. 14 rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche di seguito elencate :

- ✓ nella gara ad evidenza pubblica è possibile ottenere convenienza economica determinata da fattori quali il ribasso d'asta, l'accorpamento dei servizi accessori, le migliori proposte dalle ditte partecipanti;
- ✓ rispetto del principio comunitario della libera concorrenza, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure ad evidenza pubblica;
- ✓ difficoltà di conseguire un effettivo “controllo analogo”, nel caso di affidamento in house, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane;
- ✓ difficoltà economico/amministrativa, nel caso di gestione in house, per l'organizzazione di una società di scopo avente il Comune come unico socio;
- ✓ l'eventuale affidamento in house, ai sensi di legge, costituisce “eccezione” da motivare adeguatamente, con il rischio di incorrere in eventuali inconvenienti di carattere amministrativo, legale ed economico;
- ✓ la scelta dell'in house risulta tanto più conveniente quanto minore è la dimensione del servizio;
- ✓ la scelta dell'affidamento esterno è giustificata invece per le dimensioni della commessa in argomento ed il maggior potenziale di efficienza e di economicità;
- ✓ il ricorso alla società mista è da escludere in quanto non esiste tale realtà ed allo stato non si manifesta la volontà di costituire società miste;
- ✓ non si rileva oggi la possibilità di derogare alle regole di concorrenza in quanto non sussistono condizioni che possano motivare criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità;
- ✓ possibilità, nel caso di affidamento esterno, di avere migliori al servizio rispetto a quelle previste nel Piano e la possibilità di risarcimenti in caso di mancato raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata.

L'affidamento all'esterno, mediante procedura aperta, potrà garantire il perseguitamento degli interessi generali della collettività, nel rispetto dell'Art. 2, comma 461 della L. 244/2007 (finanziaria 2008).

Castrovilliari, lì _____

Il responsabile del servizio